



# **Tavole sinottiche sulle principali misure del** **Decreto “Rilancio” del 19.05.2020**

MISURA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
<b>VERSAMENTO IRAP</b>	- Imprese fino ad € 250 mln di fatturato ( <i>escluse banche, enti finanziari, assicurazioni, pubbliche amministrazioni</i> ); - Lavoratori autonomi fino ad € 250 mln di fatturato	<u>Art. 24</u> <u>Decreto Rilancio</u>	Le imprese (con un volume di ricavi non superiore ad € 250 mln) e i lavoratori autonomi (con un corrispondente volume di compensi) non sono tenuti al versamento del saldo 2019 dell'IRAP (dovuta per il 16.06.2019) né della prima rata (pari al 40 %) dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020. Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019.
<b>PMI: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO</b>	- PMI; - Lavoratori autonomi; - Titolari Partite IVA; - Titolari di reddito agrario.	<u>Art. 25</u> <u>Decreto Rilancio</u>	È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai soggetti beneficiari con ricavi non superiori ad € 5 mln nel periodo d'imposta precedente, se l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 20% per i fatturati fino a 400mila euro;</li> <li>• 15% fino tra 400mila euro e un milione;</li> <li>• 10% da un milione a 5 milioni.</li> </ul> Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 31.03.2020. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore ad € 1.000 per le persone fisiche e ad € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate. L'istanza deve essere corredata dall'autocertificazione di regolarità antimafia. Il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.
<b>IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI: RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE</b>	- Società [ <i>S.p.a., S.a.p.a.; S.r.l. (anche semplificate), Società cooperative</i> ] aventi sede legale e amministrativa in Italia ( <i>escluse banche, enti finanziari,</i>	<u>Art. 26</u> <u>Decreto Rilancio</u>	Le imprese tra i 5 e i 50 mln di fatturato, che abbiano patito un calo dei ricavi non inferiore al 33%, potranno beneficiare di un sostegno alla ricapitalizzazione e della detassazione degli aumenti di capitale, a condizione che non sia inferiore ad € 250.000.

MISURA	DESTINATARI	FONTI NORMATIVA	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
	<i>assicurazioni, pubbliche amministrazioni</i> <b>tra i 5 e 50 mln di fatturato.</b>		E' previsto inoltre un acconto fiscale fino ad € 2 mln su Ires o Irpef , in tre anni per favorire le ricapitalizzazioni private. Le misure si concretizzano in una detrazione d'imposta in capo ai soci persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti Ires) e nell'istituzione di un "Fondo Patrimonio PMI", finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.
<b>IMPRESE DI GRANDI DIMENSIONI: COSTITUZIONE "PATRIMONIO RILANCIO"</b>	- Società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un <b>fatturato annuo superiore ad € 50 mln.</b>	<u>Art. 27</u> <u>Decreto Rilancio</u>	La Cassa depositi e prestiti, attraverso la costituzione di apposito patrimonio destinato (cd. "Patrimonio Rilancio"), concederà alle S.p.A. prestiti obbligazionari convertibili oppure garantirà la partecipazione ad aumenti di capitale e l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in ipotesi di operazioni strategiche. Il Patrimonio Rilancio sarà sostenuto tramite titoli di Stato emessi dal Mef.
<b>CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO D'AZIENDA</b>	- Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con <b>ricavi o compensi non superiori ad € 5 mln</b> nel periodo d'imposta precedente.	<u>Art. 28</u> <u>Decreto Rilancio</u>	E' previsto un credito d'imposta del <b>60%</b> del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo. Il credito d'imposta spetta anche, nella minore misura del <b>30%</b> , in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo. E' espressamente previsto al co. 3 dell'art. 31 che tali crediti d'imposta spettino alle <i>strutture alberghiere</i> , indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d'imposta precedente.  Il credito d'imposta è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il suddetto credito d'imposta spetta <u>a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 %</u> rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il soggetto avente diritto al credito d'imposta, in luogo dell'utilizzo diretto dello stesso, può optare per la cessione del credito d'imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

MISURA	DESTINATARI	FONTI NORMATIVA	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
<b>RIDUZIONE ONERI BOLLETTE ELETTRICHE</b>	- Imprese	<u>Art. 30</u> <u>Decreto Rilancio</u>	<p>La disposizione prevede che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (cd. “Arera”) disporrà, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”, nel limite massimo del tetto di spesa fissato in € 600 mln. Dunque, lo Stato demanda all’Arera una rimodulazione dei costi fissi presenti nelle bollette della luce, cioè degli elementi che non variano in funzione del volume di energia prelevata.</p> <p>Del taglio beneficeranno tutte le utenze non domestiche in bassa tensione, a partire dal mese di maggio e per tre mesi. In particolare, questa riduzione non potrà essere fatta arbitrariamente, ma secondo i criteri indicati dal decreto Rilancio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il risparmio dovrà essere parametrato al valore vigente nel primo trimestre dell’anno, delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo;</li> <li>• per i soli utenti con potenza disponibile superiore a 3,3 kilowatt (in genere, piccoli esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori), le componenti fisse saranno rideterminate in modo da ridurre la spesa applicando una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente a 3 kilowatt, senza che ciò comporti ovviamente alcuna limitazione ai prelievi delle imprese interessate.</li> </ul>
<b>PROMOZIONE START UP INNOVATIVE</b>	- Start up innovative	<u>Art. 38</u> <u>Art. 42</u> <u>Decreto Rilancio</u>	<p>L’art. 38 è volto a rafforzare il sostegno alla nascita e allo sviluppo delle start up innovative, agendo anche nell’ambito della misura “Smart&amp;Smart Italia”, principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tale tipologia di imprese. Nello specifico, sono destinati € 10 mln per la concessione alle start up innovative di agevolazioni nella forma dei contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, <i>innovation hub</i>, <i>business angels</i> e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.</p> <p>Nell’art. 42 viene prevista la costituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un “Fondo per il trasferimento tecnologico”, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative.</p>

MISURA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
<b>SOVVENZIONI PER EVITARE I LICENZIAMENTI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imprese;</li> <li>- Lavoratori autonomi</li> </ul>	<u>Art. 60</u> <u>Decreto Rilancio</u>	<p>La sovvenzione è concessa dalle Regioni, Province autonome, Camere di commercio e ha il fine di contribuire ai costi salariali (ivi comprese le quote contributive e assistenziali) delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.</p> <p>La sovvenzione viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto (ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore) a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.</p> <p>Inoltre, la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.</p>
<b>CASSA INTEGRAZIONE</b>	<p><b>- Aziende</b>  Fruibile dalle aziende industriali, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, alle quali si applica la disciplina ordinaria della CIGO e che hanno sospeso totalmente o ridotto parzialmente la propria attività a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19.</p> <p>Utilizzabile anche dalle Aziende che stanno già utilizzando trattamenti di Integrazione salariale.</p> <p><b>Lavoratori Beneficiari:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lavoratori assunti entro 17 Marzo 2020;</li> <li>- Non è necessaria anzianità di servizio di 90 giorni</li> </ul> <p><b>Applicabilità:</b></p>	<u>Art. 68</u> <u>Decreto Rilancio</u>	<p>Il decreto Rilancio modifica il Cura Italia e prevede per le aziende che hanno già completamente utilizzato le prime 9 settimane di cassa integrazione, di richiederne ulteriori 5, utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa riconducibile all'emergenza epidemiologica, entro il termine del 31.08.2020 (con un totale di 14 settimane fruibili tra il 23 febbraio e il 31 agosto).</p> <p>Vengono poi previste ulteriori 4 settimane aggiuntive di ammortizzatore sociale che però potranno essere utilizzate solo dal 1° settembre e fino al 31 ottobre.</p> <p>Il suddetto limite della duplice articolazione temporale (5 + 4) non opera per le aziende del settore turismo, fiere, congressi e spettacolo le quali potranno fruire delle ulteriori 4 settimane di ammortizzatore Covid – 19 anche per periodi di riduzione/sospensione dell'attività lavorativa antecedenti al 1° settembre e pertanto in continuità con il primo gruppo di 14 (18 settimane consecutive).</p> <p>NOTA: Poiché la maggior parte dei datori di lavoro hanno già completamente utilizzato le 9 settimane di CIG previste dal Decreto Cura Italia e considerato che il primo blocco di 5 settimane aggiuntive previste dal Decreto Rilancio consentirebbe loro di coprire riduzioni/sospensioni di attività lavorativa solamente fino alla fine di giugno, le relative aziende, non potendo accedere in continuità alle ulteriori 4 settimane (come detto,</p>

MISURA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
	<p>- lavoratori che non continuano a prestare la propria attività lavorativa o che hanno subito una riduzione dell'orario di lavoro;</p> <p>Non applicabile ai lavoratori in modalità "smart working"</p>		<p>attivabili solo dal 1° settembre) e non potendo provvedere a licenziamenti (in virtù dell'estensione del divieto di licenziamento a 5 mesi di cui all'art. 83 del Decreto Rilancio), saranno costrette ad adottare altri strumenti nel periodo "ponte" tra le 14 settimane godute e le 4 da fruire, tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) le ferie accantonate e non fruite;</li> <li>ii) gli ammortizzatori sociali di cui al D.lgs 148/2015 e</li> <li>iii) l'alternanza di periodi di lavoro a periodi di formazione, come previsto (v. sotto) dall'art. 94 del Decreto Rilancio.</li> </ul>
<b>MISURE FAMILIARI PER LAVORATORI</b>	- Lavoratori a determinate condizioni	Art. 72 Decreto Rilancio	<p>Sono state implementate le misure familiari in favore dei lavoratori, già previste in parte nel Decreto Cura Italia.</p> <p>Anzitutto, in materia di specifici <b>congedi</b> per i dipendenti del settore privato, è stato esteso a 30 giorni il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione) ed è stato parallelamente esteso il relativo arco temporale di fruizione sino al 31.07.2020.</p> <p>Inoltre, è previsto che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16 (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o che non vi sia altro genitore non lavoratore), hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p>E' stato inoltre aumentato il limite massimo complessivo per l'acquisto di <b>servizi di baby sitting</b> (con la previsione di un bonus aumentato da € 600 ad € 1.200). Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.</p> <p>E' stato parallelamente aumentato da € 1.000 ad € 2.000 il limite massimo complessivo per l'acquisto di servizi di baby sitting per il settore sanitario pubblico e privato accreditato, per il comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.</p>

MISURA	DESTINATARI	Fonte NORMATIVA	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
<b>DIVIETO LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO</b>	- Tutti i lavoratori	<u>Art. 80 Decreto Rilancio</u>	Viene esteso a 5 mesi il termine previsto dal Decreto Cura Italia (di iniziali 60 giorni) entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi. Per lo stesso periodo sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso.  Viene concessa, inoltre, la possibilità al datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo tra il 23.02.2020 e il 17.03.2020 abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.
<b>REDDITO DI EMERGENZA</b>	- Famiglie in difficoltà	<u>Art. 82 Decreto Rilancio</u>	È riconosciuto un reddito straordinario ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica, che presentano un valore Isee inferiore ad € 15.000, in due quote ciascuna pari ad € 400 (da moltiplicarsi per il corrispondente parametro della scala di equivalenza). Il reddito d'emergenza (cd. "Rem") richiede quali requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• residenza in Italia;</li> <li>• reddito familiare nel mese di aprile 2020 inferiore al reddito di emergenza spettante;</li> <li>• patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore ad € 10mila (fino ad un massimo di 20mila, in base alla composizione del nucleo familiare e alla presenza di persone con disabilità);</li> <li>• Isee inferiore ad € 15mila;</li> <li>• mancato beneficio di ulteriori sussidi.</li> </ul> Il Rem è riconosciuto ed erogato dall'INPS previa richiesta tramite modello di domanda da presentare entro il termine del mese di giugno 2020.
<b>INDENNITÀ AI LAVORATORI AUTONOMI</b>	- Lavoratori autonomi	<u>Art. 84 Decreto Rilancio</u>	Per il mese di <u>aprile 2020</u> ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo, dell'indennità di € 600, è erogata la medesima indennità pari ad € 600. Per il mese di <u>maggio 2020</u> l'indennità è individuata in misura pari ad € 1.000, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019 e in favore di liberi professionisti iscritti alla Gestione

MISURA	DESTINATARI	FONTI NORMATIVA	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
			<p>separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.</p> <p>L'indennità di € 600 è inoltre riconosciuta per i mesi di aprile e maggio a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi (lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, settore agricolo, lavoratori dello spettacolo ecc.) che, in conseguenza dell'emergenza da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.</p>
<b>INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI</b>	- Lavoratori domestici (colf, badanti ecc.)	<u>Art. 85</u> <u>Decreto Rilancio</u>	<p>Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari ad € 500 per ciascun mese.</p> <p>Tale indennità è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro.</p> <p>L'indennità non è cumulabile con altre indennità e sussidi.</p>
<b>PERCORSI FORMATIVI LAVORATIVI</b>	- Imprese e lavoratori	<u>Art. 88</u> <u>Decreto Rilancio</u>	<p>I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi a tali ore di formazione (compresi i relativi contributi previdenziali e assistenziali) sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL).</p>
<b>SMART WORKING</b>	- Lavoratori e aziende	<u>Art. 90</u> <u>Decreto Rilancio</u>	<p>Sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni - a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore - hanno diritto a svolgere la prestazione di <b>lavoro in modalità agile</b>, anche in assenza degli accordi individuali, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p> <p>La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.</p>

MISURA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
			E' previsto che i datori di lavoro del settore privato debbano comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile.
<b>EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO (Stranieri e lavoro irregolare)</b>	- Lavoratori e datori di lavoro	Art.103 Decreto Rilancio	<p>I datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri, in riferimento ai seguenti settori di attività:</p> <p>a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse (<b>lavoratori agricoli</b>);</p> <p>b) assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza (<b>badanti</b>);</p> <p>c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (<b>colf</b>).</p> <p>Si ha causa di inammissibilità delle istanze quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i datori di lavoro sono stati condannati negli ultimi 5 anni per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione, o allo sfruttamento di minori.</li> <li>- cittadini stranieri destinatari di provvedimento di espulsione o che risultano assegnati ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato oppure condannati per determinati reati.</li> </ul> <p>I cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto dal 31.10.2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza.</p>
<b>DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI</b>	- Enti territoriali; - ASL.	Art. 106-118 Decreto Rilancio	<p>Al fine di concorrere ad assicurare ai <b>comuni, alle province e alle città metropolitane</b> le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, si istituisce un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e città metropolitane.</p> <p>Inoltre, si provvede al reintegro dei 400 milioni di euro <b>del Fondo di solidarietà comunale</b> utilizzati per <b>l'emergenza alimentare</b> e si anticipa l'erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le città metropolitane per l'anno 2020.</p>

MISURA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
			Infine, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere <b>anticipazioni</b> a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.
<b>ECOBONUS, SISMA BONUS, INCENTIVI FOTOVOLTAICO</b>	- Chiunque	<u>Art. 119, 121</u> <u>Decreto Rilancio</u>	<p>Per le spese sostenute dal 01.07.2020 sino al 31.12.2021, è prevista una detrazione nella misura del 110% (cd. "<b>ecobonus</b>") per le spese documentate di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) interventi di isolamento termico delle superfici;</li> <li>b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;</li> <li>c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore.</li> </ul> <p>È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici (cd. "<b>sismabonus</b>") nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.</p> <p>E' ammessa la <b>cessione</b> e la bancabilità del relativo credito di imposta, analogamente a quanto previsto per altri crediti di imposta.</p> <p>Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.</p>
<b>CREDITO D'IMPOSTA PER ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO</b>	- Imprese - Soggetti esercenti arte o professione in luoghi aperti al pubblico	<u>Art. 120</u> <u>Decreto Rilancio</u>	E' riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico un credito d'imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di

MISURA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
			contenimento contro la diffusione del Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative (ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa) e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
<b>CESSIONE CREDITI DI IMPOSTA RICONOSCIUTI DAI PROVVEDIMENTI EMANATI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA</b>	- Imprese - Soggetti esercenti arte o professione	<u>Art. 122</u> <u>Decreto Rilancio</u>	I soggetti beneficiari dei crediti di imposta per: a) botteghe e negozi di cui all'art. 65 del Cura Italia; b) i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d'azienda; c) adeguamento e sanificazione degli ambienti di lavoro Possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito ed intermediari finanziari.
<b>SOPPRESSIONE AUMENTI IVA E ACCISE</b>	- Chiunque	<u>Art.123</u> <u>Decreto Rilancio</u>	Sono state "sterilizzate" le cd. clausole di salvaguardia e, quindi, cancellati definitivamente i previsti aumenti delle aliquote IVA e delle accise previste dal 01.01.2021
<b>RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER DPI</b>	- Chiunque	<u>Art.124</u> <u>Decreto Rilancio</u>	E' prevista l'abolizione dell'Iva fino al 31.12.2020 su mascherine, guanti, gel per le mani, ventilatori e su una serie di dispositivi medico-chirurgici per contrastare e contenere l'epidemia di Covid-19 espressamente elencati nella disposizione.
<b>CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO</b>	- Soggetti esercenti arti e professioni; - Enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti)	<u>Art. 125</u> <u>Decreto Rilancio</u>	E' riconosciuto in favore dei soggetti esercenti arti e professioni, degli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) un credito d'imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario.
<b>PROROGA DEI TERMINI DELLA RISCOSSIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI</b>	- Chiunque	<u>Art. 126</u> <u>Decreto Rilancio</u>	I versamenti sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio, in seguito alle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità (artt. 18 e 19) e del Decreto Cura Italia (artt. 61 e 62), sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e

MISURA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
			<p>interessi, in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.09.2020. Si fa espresso diniego di rimborso di quanto già versato.</p> <p>Inoltre, in favore dei soggetti con ricavi o compensi non superiori ad € 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17.03.2020, si prevede che i compensi non sono assoggettati alle ritenute d'acconto.</p>
<b>RATE DI ACCONTO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUL GAS E SULL'ENERGIA ELETTRICA</b>	- Soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sul gas naturale e l'energia elettrica	Art. 129 Decreto Rilancio	La norma mira a consentire una riduzione delle rate di acconto mensili dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica, da versare nel periodo dal mese di maggio 2020 al mese di settembre dello stesso anno, disponendo che le stesse siano versate nella misura del 90 % di quelle calcolate, sulla base dei consumi dell'anno precedente.
<b>RINVIO EFFICACIA PLASTIC E SUGAR TAX</b>	- Chiunque (sia produttore che consumatore)	Art. 133 Decreto Rilancio	Si è deciso di differire l'efficacia delle tasse sulle plastiche monouso e sulle bevande edulcorate al 01.01.2021
<b>RIDETERMINAZIONE DEL COSTO D'ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI</b>	- Chiunque	Art. 137 Decreto Rilancio	Viene previsto che il valore dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate viene rideterminato per i beni posseduti alla data del 1.07.2020, pagando un'imposta sostitutiva sul maggior valore che viene attribuito con una perizia.
<b>RINVIO LOTTERIA DEGLI SCONTRINI</b>	- Imprese	Art. 141 Decreto Rilancio	E' differita al 01.01.2021 la decorrenza della c.d. "lotteria degli scontrini" e dell'obbligo del registratore telematico.
<b>PAGAMENTO AVVISI BONARI E DI ACCERTAMENTO: RIMESSIONE IN TERMINI E SOSPENSIONE</b>	- Chiunque	Art. 144 Decreto Rilancio	<p>La norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8.03.2020 e il giorno antecedente l'entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante i cd. avvisi bonari.</p> <p>I versamenti delle somme dovute in scadenza tra l'8.03.2020 e il giorno antecedente all'entrata in vigore del Decreto sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.09.2020. I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16.09.2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.</p>

MISURA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
<b>SOSPENSIONI DEI PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI</b>	- Chiunque	<u>Art. 152</u> <u>Decreto Rilancio</u>	Sino al 31.08.2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall'agente della riscossione.
<b>TAX CREDIT VACANZE</b>	- Nuclei familiari con ISEE non superiore ad € 40.000	<u>Art. 176</u> <u>Decreto Rilancio</u>	Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari (con ISEE non superiore ad € 40.000), utilizzabile dal 1.07.2020 al 31.12.2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast. In particolare, sono riconosciuti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 500 per le famiglie composte da 3 o più persone;</li> <li>• € 300 per i nuclei familiari composti da due persone;</li> <li>• € 150 per quelli composti da una sola persona.</li> </ul> La spesa dovrà essere sostenuta in un'unica soluzione e in una singola impresa ricettiva. Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 %, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, mentre il restante 20 % è riconosciuto in forma di detrazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.
<b>ESENZIONI IMPOSTA IMU PER IL SETTORE TURISTICO</b>	- Strutture turistiche	<u>Art. 177</u> <u>Decreto Rilancio</u>	La disposizione prevede l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma prevede altresì la stessa agevolazione per gli stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali). <p><i>N.B. Si evidenzia come in favore delle strutture alberghiere è altresì previsto il riconoscimento del credito di imposta per gli affitti, ai sensi dell'art. 31, co. 3 del Decreto Rilancio, come visto sopra.</i></p>
<b>SOSTEGNO DELLE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO</b>	- Imprese di pubblico esercizio (bar, ristoranti ecc.)	<u>Art. 181</u> <u>Decreto Rilancio</u>	Le imprese di pubblico esercizio (di cui all'art. 5 L. 25.08.1991, n. 287), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati fino al 31.10.2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

MISURA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
<b>MISURE PER IL SETTORE CULTURA</b>	- Editoria, librerie, musei, luoghi di cultura	<u>Art. 183</u> <u>Decreto Rilancio</u>	E' stato istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di € 210 mln, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Tale Fondo è destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.
<b>RIMBORSO ABBONAMENTI TRASPORTI PUBBLICI</b>		<u>Art. 215</u> <u>Decreto Rilancio</u>	E' previsto il rimborso del corrispettivo versato per la parte di abbonamento non usufruita per i servizi di trasporto pubblici, purché il titolo sia stato acquistato entro il 10.03.2020. Tale rimborso potrà avvenire alternativamente optando per una delle seguenti modalità: a) emissione di un voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione; b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l'utilizzo.
<b>MISURE PER LO SPORT</b>	- Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche	<u>Art. 216</u> <u>Art. 217</u> <u>Art. 218</u> <u>Decreto Rilancio</u>	Si agevolano le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30.06.2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per <i>factum principis</i> . I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. In ragione della sospensione delle attività sportive disposta con i decreti attuativi del d.l. n.6 del 23.02.2020, le parti dei rapporti di concessione di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in scadenza entro il 31.07.2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. Si estendono le disposizioni già previste dal decreto Cura Italia in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l'accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento.

MISURA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
			<p>I soggetti acquirenti possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del corrispettivo già versato per tali periodi di sospensione dell'attività sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, potrà decidere se rimborsare il corrispettivo ovvero rilasciare un voucher di eguale valore utilizzabile presso la struttura entro un anno dalla cessazione delle misure di sospensione dell'attività sportiva.</p> <p>Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, viene istituito un "fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse vengono assegnate all'Ufficio per lo Sport per l'adozione di misure a sostegno e alla ripresa del movimento sportivo.</p> <p>Le federazioni sportive nazionali possono adottare, anche in deroga alle disposizioni vigenti, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la stagione 2019/2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla composizione e alla modalità di svolgimento dei campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020/2021.</p> <p>Viene introdotto un rito speciale accelerato per la definizione dei giudizi davanti al Tar e il Consiglio di Stato.</p>
<b>FONDO EMERGENZIALE A TUTELA DELLE FILIERE IN CRISI</b>	- Settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura	<u>Art. 222</u> <u>Decreto Rilancio</u>	Con la chiusura di gran parte degli esercizi pubblici di ristorazione e con un rallentamento generalizzato delle esportazioni dei prodotti agricoli e agroalimentari, tale norma interviene per un sostegno diretto delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. E' stato così istituito il "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di € 500 mln per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.
<b>MISURE PER INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE</b>	- Chiunque	<u>Art. 229</u> <u>Decreto Rilancio</u>	E' previsto un bonus "mobilità" pari al 70 % della spesa sostenuta e fino ad un massimo di € 500, per l'acquisto di biciclette tradizionali, elettriche, monopattini ed altri mezzi espressamente individuati.

MISURA	DESTINATARI	FONTE NORMATIVA	CONTENUTO ED INDICAZIONI SPECIFICHE
<b>INCREMENTO POSTI INSEGNANTI</b>	- Insegnanti precari	<u>Art. 230</u> Decreto Rilancio	L'intervento normativo è volto ad incrementare nella misura di 8.000 i posti con concorsi ordinari e viene elevato a 32.000 il numero di posti assegnati con la procedura concorsuale straordinaria.
<b>MISURE PER LA SICUREZZA NELLE SCUOLE</b>	- Scuole	<u>Art. 231</u> Decreto Rilancio	Al fine di assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche è incrementato di € 331 mln.